

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 dicembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 16.

Determinazione dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, per gli anni 1982/1993. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 17.

Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2003, n. 18.

Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste Pag. 5

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003, n. 19.

Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale Pag. 7

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2003, n. 18.

Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» Pag. 15

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2003, n. 19.

Modalità di costituzione e funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2. Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2003, n. 20.

Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003 Pag. 22

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 agosto 2003, n. 20-141/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2003, n. **21-142/Leg.**

Regolamento recante: «Art. 16-sexies, comma 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: disciplina del procedimento gestito dallo sportello unico per le attività produttive».
Pag. 23

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**
20 marzo 2003, n. **077/Pres.**

Legge regionale N. 12/2002, art. 72. Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane. Approvazione Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2003, n. **089/Pres.**

Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle provincie di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 1/2003. Approvazione.
Pag. 26

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE** 15 maggio 2003, n. **13.**

Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica Pag. 28

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2003, n. **14.**

Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole.
Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 16.

Determinazione dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, per gli anni 1982/1993.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 27 maggio 2003)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*O g g e t t o*

1. La presente legge determina i contributi di esercizio da riconoscere a favore delle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, in relazione al servizio prestato negli anni 1982/1993.

Art. 2.*Costi economici standardizzati*

1. I costi economici standardizzati, relativi al servizio di trasporto pubblico collettivo negli anni 1983/1993, sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

- a) percorrenza media annua per mezzo;
- b) percorrenza media annua per addetto;
- c) costi di esercizio derivanti dallo svolgimento dei servizi e relativi ai costi di trazione, alle assicurazioni, agli altri costi del mezzo, alle spese generali, all'ammortamento dei veicoli, degli impianti e dei fabbricati;
- d) costo del personale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di cui al comma 1, lettera c), sono in ogni caso escluse le quote di ammortamento degli autobus acquistati con il contributo della Regione ai sensi della legge regionale 14 luglio 1982, n. 27 (Interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici. Contributi relativi al fondo per gli investimenti), limitatamente alla parte dell'investimento finanziata con il contributo medesimo.

3. I coefficienti di adattamento dei costi economici standardizzati tengono conto:

- a) del servizio di città, di pianura e di montagna;
- b) delle dimensioni dell'azienda;
- c) del tipo di mezzo ritenuto idoneo per il servizio;
- d) degli scostamenti, rispetto all'azienda di riferimento, per l'anzianità media del personale.

4. I costi economici standardizzati ed i relativi coefficienti di adattamento riferiti a ciascun anno, calcolati secondo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 e aggiornando le corrispondenti voci di costo indicate nell'allegato n. 1 alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 38 (Esercizio e gestione economico - finanziaria dei trasporti collettivi), sono riportati nell'allegato A.

Art. 3.*Ricavi presunti del traffico.*

1. I ricavi presunti del traffico, riferiti agli anni 1983/1993, sono pari all'aliquota minima stabilita per i servizi urbani della zona ambientale cui appartiene la Valle d'Aosta:

- a) per l'anno 1983, dal decreto del Ministro dei trasporti 13 giugno 1983;
- b) per gli anni 1984/1986, dal decreto del Ministro dei trasporti 6 ottobre 1984;

c) per l'anno 1987, dal decreto del Ministro dei trasporti 3 ottobre 1985;

d) per gli anni 1988/1993, dal decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1986.

2. In considerazione della particolare configurazione geografica e demografica della Valle d'Aosta, nonché della politica tariffaria perseguita dall'amministrazione regionale, tesa negli anni a contenere la crescita del costo del biglietto del trasporto pubblico a carico degli utenti, il valore delle aliquote di cui al comma 1, relative agli anni 1983, 1984/1986, 1987 e 1988/1993, è equiparato al valore stabilito per l'anno 1982, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per motivi di perequazione fra le imprese interessate, operanti in aree diverse della Regione dal punto di vista dell'utenza potenziale del trasporto pubblico, ed in coerenza con la finalità principale della normativa regionale in materia di esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi, mirante a conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 4, l'effetto economico derivante dall'applicazione del comma 2 non si applica per le imprese che già risultino creditrici nei confronti della Regione a prescindere dall'applicazione di tale fattispecie, fatto salvo il riconoscimento degli interessi maturati dal 1° gennaio 1993 e sino al 30 giugno 2003 in base alla media degli interessi Euribor riferita al primo trimestre 2003. L'effetto economico derivante dall'applicazione del comma 2 concorre fino all'azzeramento dei conguagli dovuti dalle diverse imprese, ma non potrà dar luogo ad ulteriori erogazioni di contributi da parte della Regione.

Art. 4.*Concessione dei contributi*

1. I contributi da erogare alle singole imprese sono determinati, in relazione alle percorrenze effettuate, secondo quanto riportato nell'allegato B, sulla base:

- a) per l'anno 1982, dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti del traffico determinati ai sensi della legge regionale n. 38/1982;
- b) per gli anni 1983/1993, dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti del traffico determinati ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. La giunta regionale provvede alla concessione dei contributi ed ai relativi conguagli con quanto erogato a titolo di anticipazione, come indicato nell'allegato B.

3. Le perdite o i disavanzi non coperti dai contributi concessi restano a carico delle singole imprese.

Art. 5.*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 1.910.000 per l'anno 2003 e in euro 1.405.750 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 grava, per gli anni 2003 e 2004, sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 sull'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti); alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 710.000 per l'anno 2003, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 68150 (Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3° livello) e quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2003 ed euro 1.405.750 per il 2004, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti iscritti al capitolo 67670 (Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi) del medesimo obiettivo programmatico.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. L'entrata prevista dalla presente legge, valutata in euro 1.755.777,81, è introitata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 2003

LOUVIN

03R0511

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 17.

Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 27 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di semplificare e di accelerare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, di disporre di dati costantemente aggiornati per la programmazione degli interventi in campo agricolo e agro-ambientale, nonché per il monitoraggio in modo continuo della loro portata ed efficacia, la presente legge detta norme per la realizzazione e la gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

Art. 2.

Sistema informativo agricolo regionale

1. Il SIAR realizza l'integrazione delle informazioni disponibili per fornire strumenti e servizi adeguati agli operatori e agli utenti del settore agricolo, garantendo la protezione delle informazioni acquisite, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

2. Il SIAR opera nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR), disciplinato dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e costituisce articolazione territoriale, su base regionale, del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura); esso può essere integrato ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA).

3. I flussi informativi tra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica, mediante la rete telematica regionale quale infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni agli operatori del settore agricolo.

4. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per l'aggiornamento, da parte dei soggetti interessati, delle informazioni contenute nel SIAR.

5. Alla realizzazione e alla gestione del SIAR provvede la struttura regionale competente in materia di politiche agricole, di seguito denominata struttura competente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

Art. 3.

Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane

1. Nell'ambito del SIAR, è istituita l'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di seguito denominata anagrafe.

2. Sono inserite nell'anagrafe le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati che abbiano intrattenuto o intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l'amministrazione regionale per ragioni connesse all'attività agricola, agro-alimentare e forestale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono identificati attraverso il codice fiscale di pertinenza, che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUUA).

4. L'anagrafe individua, per ciascun soggetto esercente attività agricola, agro-alimentare e forestale, le unità tecnico-economiche facenti capo allo stesso.

Art. 4.

Unità tecnico-economica

1. Per unità tecnico-economica si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotti, a qualsiasi titolo, dal titolare dell'azienda ed aventi una propria autonomia produttiva. Ai fini dell'anagrafe, l'unità tecnico-economica, ubicata in una specifica porzione di territorio, è identificata tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente.

2. L'alpeggio, per le peculiari caratteristiche tecniche, economiche ed organizzative, è considerato unità aziendale autonoma ad operatività esclusivamente stagionale.

Art. 5.

Iscrizione all'anagrafe

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono iscritti d'ufficio all'anagrafe, previo accertamento dell'attualità e della correttezza dei dati identificativi in possesso della struttura competente.

2. Nell'ipotesi in cui la struttura competente non disponga in modo completo dei dati di cui al comma 1, sospende l'iscrizione dei relativi soggetti interessati e comunica agli stessi il termine entro il quale devono procedere alla regolarizzazione o all'aggiornamento dei dati. L'inadempimento comporta la mancata registrazione dell'azienda negli archivi dell'anagrafe.

3. I soggetti iscritti all'anagrafe sono tenuti altresì a comunicare ogni variazione inerente ai dati comunicati, compilando il modello di variazione predisposto e fornito dalla struttura regionale competente, sulla base dello schema-tipo adottato con provvedimento del dirigente della struttura competente. I dati già in possesso di altre strutture regionali non sono oggetto di specifica comunicazione e sono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe.

Art. 6.

Fascicolo aziendale

1. Per ciascun soggetto iscritto all'anagrafe è costituito il fascicolo aziendale, composto da un modello cartaceo e da uno elettronico, riepilogativi dei dati identificativi aziendali.

2. Le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati dalle strutture regionali competenti ai fini dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza relativi ai soggetti iscritti, salva diversa valutazione o integrazione dei dati disponibili e comunque necessari.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il fascicolo aziendale è costituito sulla base dei dati comunicati alla struttura competente dai soggetti iscritti ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Contenuti informativi dell'anagrafe

1. Le informazioni sui singoli soggetti contenute nell'anagrafe sono, in particolare, le seguenti:

- a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell'azienda;
- b) la sede legale, l'ubicazione dell'azienda e delle unità tecnico-economiche, identificate tramite il codice ISTAT, ai sensi dell'art. 4, comma 1;
- c) i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agro-alimentari e forestali;
- d) la consistenza zootecnica complessiva delle aziende e delle singole unità tecnico-economiche;
- e) la consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l'individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e di telerilevamento;
- f) le domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti e lo stato dei singoli procedimenti;
- g) le risultanze dei controlli e delle ispezioni eseguiti presso le aziende ai sensi della normativa vigente;
- h) l'iscrizione ad enti associativi con conferimento di delega per i rapporti con l'amministrazione regionale;
- i) le variazioni giuridicamente rilevanti inerenti alla titolarità dell'azienda e dei beni strumentali che la costituiscono;
- j) ogni altro dato o informazione utile, comunque attinente all'esercizio dell'attività svolta.

Art. 8.

Accesso all'anagrafe

1. Possono accedere alle informazioni e ai dati iscritti all'anagrafe:

- a) le pubbliche amministrazioni, per i propri fini istituzionali, previa stipulazione di apposita convenzione con la Regione;
- b) i soggetti iscritti all'anagrafe ed i soggetti dalle stesse delegati nonché le loro forme associative, limitatamente ai dati alle stesse inerenti.

2. Gli accessi all'anagrafe dei soggetti di cui al comma 1 sono registrati su appositi archivi, conservati presso la struttura competente.

3. L'anagrafe aggiorna semestralmente a fini divulgativi una sezione statistica liberamente accessibile dal sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 2003

LOUVIN

03R0512

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2003, n. 18.

Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 3 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali, di valorizzare i territori a specifica vocazione vitivinicola e di promuovere le attività agricole, nonché i prodotti tipici e tradizionali, la Regione disciplina la realizzazione di un percorso enoturistico denominato Route des vins de la Vallée d'Aoste, di seguito denominato Route des vins.

Art. 2.

Route des vins

1. La Route des vins è un percorso che si sviluppa all'interno di un comprensorio definito, in particolare nelle aree vitate espressione di produzioni di qualità ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), lungo il quale insistono vigneti, cantine, aziende agricole, laboratori artigiani, aziende di prodotti tipici e tradizionali e strutture ricettive inseriti in un contesto di valori naturali, paesaggistici, architettonici, storici e culturali di particolare pregio.

2. La Route des vins costituisce strumento per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) garantire l'integrazione delle produzioni tradizionali, nonché di quelle tipiche riconosciute dall'Unione europea nel sistema complessivo di sviluppo del territorio rurale, ponendo la produzione vitivinicola come settore trainante rispetto alle altre attività agro-alimentari;
- b) qualificare e sviluppare l'afflusso dei visitatori nelle aree interessate dalla Route des vins e dagli itinerari secondari, con particolare riferimento al comprensorio viticolo tutelato dalla denominazione di origine controllata Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste;
- c) promuovere e valorizzare la produzione vinicola regionale e tutte le potenzialità economiche e sociali che si possono creare in sinergia con la risorsa turistica;
- d) promuovere un turismo enogastronomico di qualità, teso alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali;
- e) concorrere a promuovere, in correlazione all'offerta enogastronomica, la conoscenza e la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri, dei luoghi della storia e della cultura della Valle d'Aosta, nonché delle peculiarità artistiche e architettoniche del paesaggio valdostano;
- f) creare sinergie tra gli operatori economici del comparto agro-alimentare, attivare collaborazioni con le organizzazioni turistiche e gli enti locali, al fine di promuovere il territorio rurale della Valle d'Aosta e diversificare ulteriormente l'offerta turistica.

Art. 3.

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, in particolare:

- a) il disciplinare che fissa gli standard di qualità minimi dei servizi, funzionali all'accoglienza, offerti nell'ambito della Route des vins;

b) lo statuto tipo del comitato promotore di cui all'art. 4.

Art. 4.

Modalità di riconoscimento

1. Il riconoscimento di Route des vins è accordato, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, su richiesta di un comitato promotore del quale possono far parte tutte le aziende vitivinicole, singole o associate, produttrici di vini a denominazione di origine controllata Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste, aventi sede nel territorio della Regione.

2. Ai fini del riconoscimento, il comitato promotore, unitamente alla richiesta di cui al comma 1, presenta alla struttura regionale competente in materia di promozione e viticoltura, di seguito denominata struttura competente, il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione della Route des vins. Il progetto deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei rappresentanti legali dei soggetti aderenti alle cantine cooperative operanti nel territorio regionale con un numero di associati superiore a quaranta, in rappresentanza di almeno un terzo dei produttori di uve iscritti all'albo di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992.

3. Il progetto di cui al comma 2 può essere sottoscritto anche dai rappresentanti legali delle associazioni di produttori privati di vini a denominazione di origine controllata Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste, con un minimo di venti associati.

4. Il progetto di cui al comma 2 deve essere corredato:

a) di una proposta di statuto, che definisce le norme per il funzionamento e l'organizzazione del comitato promotore, nel rispetto dello statuto tipo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

b) di una proposta di identificazione di un logotipo specifico;

c) di una cartografia in scala 1:50.000, che individui il comprensorio e il tracciato principale interessato dalla Route des vins.

5. La struttura competente, entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di cui al comma 2, provvede all'istruttoria dello stesso, verificando la conformità dello statuto proposto con quello di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nonché la corrispondenza del tracciato agli obiettivi di cui all'art. 2.

6. A conclusione dell'istruttoria, l'assessore competente provvede, con proprio decreto, all'approvazione del progetto e al riconoscimento dell'itinerario della Route des vins.

Art. 5.

Associazione Route des vins

1. Entro un anno dal riconoscimento dell'itinerario della Route des vins, il comitato promotore si costituisce, a pena di decadenza del riconoscimento stesso, in organismo associativo denominato associazione Route des vins. L'associazione, senza scopo di lucro, è aperta a tutti i soggetti pubblici o privati aventi uno specifico interesse alla realizzazione degli obiettivi previsti nella presente legge e nelle relative disposizioni attuative.

2. L'associazione Route des vins, costituita con atto pubblico, è retta da uno statuto che deve essere trasmesso alla struttura competente che ne verifica la conformità ai contenuti della presente legge.

3. L'associazione Route des vins svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) realizza e gestisce la Route des vins nel rispetto della presente legge, delle disposizioni attuative e del progetto di cui all'art. 4, comma 2;

b) verifica che gli associati possiedano gli standard di qualità minimi dei servizi, funzionali all'accoglienza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

c) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei propri associati;

d) provvede alla promozione della Route des vins in collaborazione con tutti i soggetti interessati, ivi compresa la Regione e gli enti locali interessati;

e) svolge attività di formazione nei confronti dei soggetti aderenti alla Route des vins e di quelli coinvolti nell'attività di accoglienza e fruizione della Route des vins stessa.

Art. 6.

Comitato regionale di coordinamento

1. È istituito presso la struttura competente il comitato regionale di coordinamento della Route des vins.

2. Il comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornisce supporto tecnico alla struttura competente e all'associazione di cui all'art. 5;

b) formula proposte inerenti la gestione della Route des vins;

c) esprime parere sulle domande presentate ai sensi dell'art. 9, per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c).

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a:

a) definire la composizione del comitato;

b) nominare i componenti del comitato;

c) stabilire le modalità di funzionamento del comitato.

Art. 7.

Interventi finanziari

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la giunta regionale può concedere contributi, ai sensi delle azioni previste dal piano di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2000-2006, per i seguenti interventi:

a) lo studio e l'apposizione della specifica segnaletica;

b) la promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della Route des vins, attraverso la partecipazione a fiere, eventi e l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione;

c) le azioni pubblicitarie condotte mediante i mezzi di comunicazione di massa e la realizzazione di materiale promozionale;

d) la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle strutture di accoglienza, ivi compresi gli arredi e i materiali di supporto, indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 7:

a) l'associazione Route des vins per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) gli operatori vitivinicoli, singoli o associati, aderenti alla Route des vins, per gli interventi di cui al comma 1, lettera d).

Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande e istruttoria

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 7, i soggetti beneficiari devono presentare apposita domanda alla struttura competente.

2. I termini per la presentazione della domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 10.

Disposizione di rinvio

1. La giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, stabilisce la spesa ammissibile, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 7.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2004, in euro 100.000 e, a decorrere dall'anno 2005, in annui euro 300.000.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.03. (Interventi per l'incremento delle colture) e

si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 44045 (Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.08. (Interventi a favore della cooperazione) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 2003

LOUVIN

03R0513

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003, n. 19.

Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 1° luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E referendum PROPOSITIVO

Sezione I

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 1.

Titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare

1. L'iniziativa legislativa popolare è esercitata da almeno millecinquecento elettori dei comuni della Regione.

Art. 2.

Requisiti

1. La proposta di legge di iniziativa legislativa popolare deve essere redatta in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate a carico del bilancio della Regione deve contenere, nell'articolo o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.

Art. 3.

Limiti di ammissibilità

1. L'iniziativa legislativa popolare non è proponibile per:

- a) leggi tributarie e di bilancio;
- b) leggi in materia di autonomia funzionale del consiglio della Valle;
- c) leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del testo della proposta di legge a norma dell'art. 5.

Art. 4.

Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare

1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge di iniziativa popolare possono chiedere all'ufficio di presidenza del consiglio della Valle di essere assistiti nella redazione del testo dalla competente struttura del consiglio della Valle. Allo stesso fine possono richiedere dati e informazioni alle strutture della giunta regionale anche in merito agli eventuali aspetti finanziari della proposta di legge.

2. L'ufficio di presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Regione in merito alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture della giunta regionale.

Art. 5.

Esercizio dell'iniziativa legislativa popolare

1. Al fine di esercitare l'iniziativa legislativa popolare, almeno tre e non più di cinque elettori dei comuni della Regione, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, presentano alla segreteria generale del consiglio della Valle:

- a) il testo e la relazione illustrativa della proposta di legge di iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei comuni della regio;
- b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della regione.

2. All'atto della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa popolare. In particolare, i due delegati:

- a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa popolare.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il segretario generale del consiglio della Valle, di seguito denominato segretario generale, redige processo verbale della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme apposte in calce al testo della proposta di legge;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;
- c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);
- d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

Art. 6.

Verifica delle firme

1. Entro dieci giorni dal deposito del testo della proposta di legge di iniziativa popolare, il segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà risultato negativo, il segretario generale dichiara improcedibile la proposta di legge di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo della proposta di legge e della relazione illustrativa alla commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di seguito denominata commissione di cui all'art. 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla commissione di cui all'art. 40 del testo della proposta di legge di iniziativa popolare e della relazione illustrativa, il segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'art. 5, comma 2, ed al Presidente della Regione che entro dieci giorni, dà notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di legge di iniziativa popolare ovvero dispone la pubblicazione del testo della proposta di legge e della relazione illustrativa.

Art. 7.

Verifica sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del testo della proposta di legge di iniziativa popolare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, la commissione di cui all'art. 40 delibera sull'ammissibilità della proposta di legge, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge;

b) alla conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

c) alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

d) all'insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.

2. I delegati di cui all'art. 5, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del segretario generale, della riunione in cui la commissione di cui all'art. 40 inizierà la verifica sull'ammissibilità della proposta di legge. I delegati hanno il diritto di intervenire a tale riunione per illustrare la proposta di legge prima che la commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la commissione deve dar conto nella propria decisione. La commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Entro cinque giorni dall'adozione, la commissione comunica la propria deliberazione sulla proposta di legge di iniziativa popolare:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del consiglio della Valle.

Le firme degli elettori dei comuni della Regione a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo della proposta di legge di iniziativa popolare.

3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.

4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal segretario generale.

Art. 9.

Raccolta e autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune della Regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), e dai consiglieri regionali della Valle d'Aosta che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al presidente del consiglio della Valle.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio. In tale ultimo caso, essa indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

Art. 10.

Verifica delle firme a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare

1. Le firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'art. 5, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. Il segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli, in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).

4. Entro venti giorni dal deposito, il segretario generale verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno millecinquecento;

b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno millecinquecento delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'art. 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della regione.

5. Il segretario generale dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'art. 9, comma 1;

b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'art. 8, comma 3.

6. Entro il termine di cui al comma 4, il segretario generale da atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.

7. Il segretario generale dichiara invalida la proposta di legge di iniziativa popolare, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a millecinquecento.

8. Il segretario generale trasmette il verbale ai delegati, al presidente del consiglio della Valle e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro i successivi dieci giorni.

Art. 11.

Assegnazione alle commissioni consiliari competenti

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del verbale del segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il presidente del consiglio della Valle avvia l'*iter* del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del consiglio, assegnando la proposta di legge alle commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'art. 5, comma 2.

2. I presidenti delle commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora, in caso di rinnovo del consiglio della Valle, sulla proposta di legge di iniziativa popolare il consiglio non abbia adottato la deliberazione di cui al comma 3, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.

5. Il presidente del nuovo consiglio della Valle, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta di legge sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del consiglio stesso, avviare nuovamente l'*iter* del procedimento di cui al comma 1.

Sezione II

REFERENDUM PROPOSITIVO

Art. 12.

Referendum propositivo

1. Almeno quattromila elettori dei comuni della Regione possono, con le modalità e i limiti previsti nella sezione I del presente capo, presentare al consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 13.

Art. 13.

Iter del procedimento

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del verbale del segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il presidente del consiglio della Valle avvia l'*iter* del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del consiglio, assegnando la proposta di legge alle commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'art. 5, comma 2.

2. I presidenti delle commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora il consiglio della Valle non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare o una legge che, su conforme parere della commissione di cui all'art. 40, recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, indice, entro i successivi trenta giorni, referendum propositivo sulla proposta di legge.

5. La commissione di cui all'art. 40 è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 4 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. Il decreto di indizione del referendum propositivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

Art. 14.

Esito del referendum e adempimenti conseguenti

1. L'esito del referendum è valido se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del risultato del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il presidente del consiglio della Valle è tenuto ad assegnare la proposta di legge di iniziativa popolare alle competenti commissioni consiliari per l'avvio di un nuovo *iter* legislativo, ai sensi del regolamento interno del consiglio.

3. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso i termini di cui all'art. 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del consiglio rinnovato.

Art. 15.

Rinvio

1. Per lo svolgimento del referendum propositivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al capo II.

Capo II

Referendum ABROGATIVO

Sezione I

RICHIESTA DI referendum ABROGATIVO

Art. 16.

Titolari dell'iniziativa referendaria

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto quando lo richiedano:

- a) almeno quattromila elettori dei comuni della Regione;
- b) almeno venti consigli comunali.

Art. 17.

Limiti di ammissibilità

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo le leggi regionali, singoli articoli di esse o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- a) le leggi tributarie e di bilancio;
- b) le disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello statuto speciale, nonché dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'art. 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario;
- c) le leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica;

d) le leggi in materia di autonomia funzionale del consiglio della Valle;

e) le leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

3. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario a norma dell'art. 18.

Art. 18.

Presentazione del quesito referendario

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre e non più di cinque elettori dei comuni della regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di *referendum*, presentano alla segreteria generale del consiglio della Valle:

a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'art. 20, e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa referendaria su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei comuni della Regione;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. All'atto della presentazione del quesito referendario, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di *referendum*. In particolare, i due delegati:

a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento referendario;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela del *referendum*.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il segretario generale redige processo verbale della presentazione del quesito referendario, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);

d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

Art. 19.

Verifica delle firme

1. Entro dieci giorni dal deposito del quesito referendario, il segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della regione.

2. Se la verifica di cui al comma. 1 dà risultato negativo, il segretario generale dichiara improcedibile la proposta di *referendum* e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo del quesito referendario e la relazione illustrativa alla commissione di cui all'art. 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla commissione del testo del quesito referendario e della relazione illustrativa, il segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'art. 18, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, dà notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di *referendum* ovvero dispone la pubblicazione del quesito referendario e della relazione illustrativa.

Art. 20.

Quesito referendario

1. Il quesito che si intende sottoporre a *referendum* abrogativo consiste nella formula «Volete che sia abrogata la legge regionale ...», seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge di cui si propone l'abrogazione, nonché della data e del numero del *Bollettino ufficiale* della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. Qualora si richieda *referendum* per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi dei quali si propone l'abrogazione.

3. Qualora si richieda *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più commi, deve essere inserito anche il testo letterale della parte di comma della quale si propone l'abrogazione.

4. Le disposizioni oggetto della stessa proposta di *referendum* devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

Art. 21.

Verifica sull'ammissibilità del quesito referendario

I. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del quesito referendario nel *Bollettino ufficiale* della Regione, la commissione di cui all'art. 40 delibera sull'ammissibilità del quesito referendario, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) all'oggetto materiale del *referendum*, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;

b) al rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 17;

c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, nonché all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. I delegati, di cui all'art. 18, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del segretario generale, della riunione in cui la commissione inizierà la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire a tale riunione per illustrare il quesito referendario prima che la commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la commissione deve dar conto nella propria decisione. La commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei comuni della Regione può presentare alla commissione le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, la commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 22.

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione di ammissibilità del quesito referendario, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del consiglio della Valle.

2. Le firme degli elettori dei comuni della Regione a corredo della richiesta di *referendum*, ad eccezione di quelle di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come precisato dall'art. 20.

3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.

4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal segretario generale.

Art. 23.

Raccolta delle firme

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune della Regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme sono autenticate a norma dell'art. 9.

Art. 24.

Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum

1. Le firme per la presentazione della richiesta di *referendum* sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'art. 18, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. Il segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;
- c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).

4. Entro venti giorni dal deposito, il segretario generale verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno quattromila;
- b) se almeno quattromila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno quattromila delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'art. 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

5. Il segretario generale dichiara nulle le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui all'art. 23, comma 1;
- b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'art. 22, comma 3.

6. Entro il termine di cui al comma 4, il segretario generale da atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.

7. Il segretario generale dichiara invalida la richiesta di *referendum* abrogativo, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a quattromila.

8. Il segretario generale trasmette il verbale ai delegati e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro i successivi dieci giorni e, nel caso in cui il verbale del segretario generale attesti la validità della richiesta, procede all'indizione del relativo *referendum* con le modalità previste dall'art. 26.

Art. 25.

Richiesta di referendum da parte dei consigli comunali

1. Le deliberazioni dei consigli comunali contenenti il quesito referendario, formulato ai sensi dell'art. 20, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed essere trasmesse dai sindaci dei comuni interessati alla segreteria generale del consiglio della Valle.

2. Il quesito referendario deve essere identico in tutte le deliberazioni dei consigli comunali.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito nel giorno in cui perviene alla segreteria generale del consiglio della Valle l'ultima deliberazione di consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire alla segreteria generale del consiglio della Valle nel termine di tre mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale che ha deliberato per primo.

5. Le deliberazioni dei consigli comunali indicano i nomi di due delegati, agli effetti di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, che devono essere gli stessi per tutti i consigli; in caso di difformità, vale l'indicazione data dal consiglio comunale che ha deliberato per primo.

6. Entro dieci giorni dallo scadere dei tre mesi di cui al comma 4, il segretario generale riscontra, con apposito verbale, da inviare ai delegati di cui al comma 5, che almeno venti deliberazioni siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Se il riscontro dà esito negativo, il segretario generale dichiara invalida la richiesta di *referendum*, in quanto irricevibile. Se il riscontro dà esito positivo, il segretario generale trasmette copia delle deliberazioni alla commissione di cui all'art. 40 che delibera in merito all'ammissibilità del quesito referendario entro i successivi quarantacinque giorni. Ai fini della verifica sull'ammissibilità, si applica l'art. 21.

7. Entro cinque giorni dall'adozione, la commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

- a) ai delegati;
- b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e, nel caso di esito positivo della verifica sull'ammissibilità del quesito referendario, procede all'indizione del relativo *referendum* con le modalità previste dall'art. 26.

8. Non si fa luogo a *referendum* qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli comunali, venga a mancare, prima della decisione sull'ammissibilità del quesito, il requisito di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).

Sezione II

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL *referendum*

Art. 26.

Indizione e svolgimento del referendum

1. I *referendum* abrogativi si svolgono, fatto salvo quanto previsto al comma 5, in due tornate annuali. Il Presidente della Regione:

- a) con riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 24, comma 8, e all'art. 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta, entro il 31 gennaio, l'indizione del *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;
- b) con riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 24, comma 8, e all'art. 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno, decreta, entro il 15 luglio, l'indizione del *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre.

2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del *referendum* e riporta, per ogni *referendum*, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è comunicato ai sindaci della Regione.

4. Il presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei sindaci, il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. Nel caso in cui nel corso dell'anno siano indetti *referendum* nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre che le consultazioni sul *referendum* abrogativo regionale siano contestuali a quelle relative ai *referendum* nazionali, fissando la relativa data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 1.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, restano valide le operazioni già eventualmente compiute dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del *referendum* regionale.

Art. 27.

Concentrazione di istanze referendarie

1. Con il decreto di indizione del *referendum*, di cui all'art. 26, il presidente della Regione, su conforme parere della commissione di cui all'art. 40, dispone la concentrazione in un unico *referendum* delle richieste di *referendum* che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della commissione di cui all'art. 40, apporta al testo delle richieste di *referendum* da concentrare le correzioni eventualmente necessarie a rendere chiaro il quesito da sottoporre agli elettori.

3. La commissione è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 2 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

Art. 28.

Disposizioni di raccordo del procedimento regionale con quello nazionale

1. Quando i *referendum* abrogativi regionali si effettuano contestualmente ai *referendum* nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti i *referendum* abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i *referendum* nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i *referendum* abrogativi regionali.

3. Le operazioni relative ai *referendum* abrogativi regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Art. 29.

Periodi di sospensione del referendum

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del *referendum*, sono sospese:

a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio della Valle;

b) in caso di anticipato scioglimento del consiglio della Valle: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio della Valle;

e) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni della regione.

2. I *referendum* abrogativi regionali già indetti per una domenica che ricada in uno dei periodi di cui al comma 1, sono rinviati, con decreto del Presidente della Regione, alla prima tornata utile. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 30.

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

1. Qualora, prima della data di svolgimento del *referendum*, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il *referendum*, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara che il *referendum* non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il *referendum*, il presidente della Regione, su conforme parere della commissione di cui all'art. 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del *referendum*, ovvero che il *referendum* non debba più avere luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del *referendum*, il presidente della Regione, su conforme parere della commissione di cui all'art. 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del *referendum*. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il *referendum* si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il *referendum*, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il presidente della Regione, su conforme parere della commissione di cui all'art. 40, provvede, con gli stessi decreti di cui ai commi 2 e 3, alla riformulazione del quesito referendario.

5. La commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 2, 3 e 4 entro venti giorni dalla richiesta del presidente della Regione.

6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 31.

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai *referendum* abrogativi tutti gli elettori dei comuni della Regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.

4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del *referendum* e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

Art. 32.

Ufficio regionale per il referendum

1. Presso il tribunale di Aosta è costituito l'ufficio regionale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di indizione del *referendum*. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il presidente del tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere del tribunale di Aosta, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Art. 33.

Uffici di sezione

1. L'ufficio di sezione per il *referendum* è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il *referendum* nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Art. 34.

Schede di votazione

1. Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, recano, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, il quesito referendario formulato ai sensi dell'art. 20, cui seguono le due risposte proposte all'elettore: «SI/OUI» - «NO/NON».

2. Le schede sono fornite dalla struttura regionale competente in materia elettorale e devono possedere le caratteristiche determinate con decreto, dal Presidente della Regione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione per i *referendum* abrogativi di leggi statali.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora si svolgano più *referendum* contemporaneamente, sono predisposte tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* sottoposte al voto.

5. Il quesito è riprodotto sulle schede di votazione sia in lingua italiana sia in lingua francese.

Art. 35.

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e terminano entro le ore venti del giorno stesso.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il *referendum*, nonché alle operazioni dell'ufficio regionale per il *referendum*, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati nel consiglio della Valle e dei promotori.

3. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 2 provvede persona munita di mandato da parte del presidente o segretario regionale del partito politico, oppure da parte dei promotori del *referendum*. Il mandato è autenticato ai sensi dell'art. 9.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, gli uffici di sezione per il *referendum* osservano, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a *referendum* risultante dal decreto del Presidente della Regione di indizione del *referendum*.

5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dall'ufficio regionale per il *referendum* e dagli uffici di sezione per il *referendum* è compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun *referendum*.

Art. 36.

Adempimenti dell'ufficio regionale per il referendum

1. L'ufficio regionale per il *referendum*, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il *referendum* e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa costituisce almeno la maggioranza degli elettori stessi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

2. L'ufficio regionale per il *referendum* dichiara non valido il *referendum* se non vi ha partecipato la maggioranza degli elettori.

3. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il *referendum* è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il tribunale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione.

Art. 37.

Osservazioni e reclami

1. L'Ufficio regionale per il *referendum* decide, nella pubblica adunanza di cui all'art. 36, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

Art. 38.

Dichiarazione di avvenuta abrogazione

1. Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della disposizione sottoposta a *referendum*.

2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'art. 36, comma 4, nel *Bollettino ufficiale* della Regione e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Regione può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

Art. 39.

Risultato del referendum contrario all'abrogazione

1. Qualora il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'art. 36, comma 4, cura la pubblicazione del risultato stesso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La proposta di *referendum* respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del *referendum* nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Capo III

COMMISSIONE REGIONALE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI
E DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 40.

Istituzione, composizione e funzioni della commissione

1. Il consiglio della Valle nomina, entro quattro mesi dalla data del suo insediamento, la commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, composta di tre esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal presidente della Corte d'appello di Torino, scelti tra:

a) docenti universitari;

b) avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

c) ex componenti della Corte costituzionale.

2. La commissione, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura, si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate nel corso della legislatura stessa ed esprime i pareri previsti dalla presente legge.

3. La commissione esercita le proprie funzioni sino alla data di insediamento della successiva e si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* abrogativo e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate entro tale data.

4. In caso di dimissioni o di impedimento, il consiglio della Valle provvede alla sostituzione dei componenti la commissione entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o dell'impedimento.

5. La commissione ha sede presso il consiglio della Valle. Il supporto organizzativo ai lavori della commissione è assicurato dalla segreteria generale del consiglio della Valle.

6. La commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

7. Ai componenti della commissione sono dovuti i compensi stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

Capo IV

REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DELL'ART. 42
DELLO STATUTO SPECIALE

Art. 41.

Referendum per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni

1. L'istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di più comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita in legge regionale, sentiti gli elettori dei comuni interessati mediante il *referendum* consultivo disciplinato dal presente capo.

Art. 42.

Deliberazione e indizione del referendum

1. Il *referendum* è deliberato dal consiglio della Valle, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su iniziativa della giunta regionale o di ciascun membro del consiglio della Valle.

2. La deliberazione del consiglio della Valle contiene il quesito da sottoporre a *referendum* e individua, secondo i criteri di cui al comma 3, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

3. Al *referendum* partecipano:

a) nel caso di elevazione in comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del comune o dei comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro comune, sia gli elettori del territorio del comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più comuni, gli elettori dei comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori del comune interessato.

4. Il Presidente della Regione indice, con decreto, il *referendum* consultivo, entro dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 2 da parte del presidente del consiglio della Valle.

Art. 43.

Rinvio

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del *referendum* abrogativo di cui al capo II.

Art. 44.

Esito del referendum e adempimenti conseguenti

1. Il quesito sottoposto a *referendum* è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum* consultivo, se l'esito è favorevole, il Presidente della Regione è tenuto a proporre al consiglio della Valle un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

Capo V

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 45.

Iniziativa e indizione del referendum

1. Il consiglio della Valle, prima di procedere all'adozione di provvedimenti legislativi o amministrativi di particolare rilevanza generale, può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'effettuazione di un *referendum* consultivo finalizzato a conoscere l'orientamento degli elettori sui provvedimenti medesimi.

2. La deliberazione del consiglio della Valle che stabilisce l'effettuazione del *referendum* consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

3. Il presidente della Regione indice, con decreto, il *referendum* consultivo, entro dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del presidente del consiglio della Valle.

Art. 46.

Rinvio

1. Per lo svolgimento del *referendum* consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del *referendum* abrogativo di cui al capo II.

Art. 47.

Esito del referendum

1. Il *referendum* consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 48.

Voto elettronico

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per procedere all'espressione del voto mediante procedimento elettronico, con legge ordinaria della Regione si provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla disciplina delle modalità di votazione e di scrutinio di cui alla presente legge.

Art. 49.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 7 maggio 1975, n. 16;
- b) 21 aprile 1981, n. 22;
- c) 30 dicembre 1999, n. 40;
- d) 8 marzo 2000, n. 7.

Art. 50.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri per lo svolgimento delle consultazioni referendarie derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in € 415.000, trovano copertura sul programma 2.1.3 (consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22830 (spese per consultazioni elettorali e *referendum* di interesse regionale), che rientra tra quelli indicati nell'elenco coperto col fondo di riserva, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

2. Gli oneri relativi al funzionamento della commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, derivanti dall'applicazione dell'art. 40, previsti a decorrere dall'anno 2003 in € 25.000, gravano sul programma 1.1.1. (consiglio regionale) al capitolo 20000 (fondo per il funzionamento del consiglio regionale) e sono ricompresi negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003/2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 giugno 2003.

LOUVIN

03R0584

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2003, n. 18.

Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale».*(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2003)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, successivamente denominata legge, le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio nonché ogni altro elemento necessario per l'attuazione dei seguenti strumenti della programmazione negoziata regionale:

- a) accordo quadro di sviluppo territoriale di seguito denominato «AQST»;
- b) programma integrato di sviluppo locale di seguito denominato «PISL»;
- c) contratto di recupero produttivo di seguito denominato «CRP».

Art. 2.

Modalità di predisposizione ed attuazione degli strumenti

1. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui al presente regolamento sono predisposti ed attuati secondo le seguenti modalità:

- a) governance - intesa quale attività di partecipazione e negoziazione finalizzata a condividere le scelte regionali di governo e a coinvolgere nel processo decisionale gli attori pubblici e privati;
- b) sussidiarietà - intesa quale elemento di responsabilizzazione atto a garantire condizioni di maggiore efficacia ad azioni di sviluppo connotate da forte specificità territoriale, mediante il coinvolgimento operativo dei soggetti in grado di esprimere la più ampia conoscenza del territorio, delle sue risorse e del suo fabbisogno;
- c) partenariato locale - inteso quale modalità con cui soggetti pubblici e privati locali definiscono e condividono obiettivi, strategie e programmi di intervento, finalizzati a promuovere lo sviluppo di aree determinate del territorio regionale che presentano caratteri di omogeneità, in particolare dal punto di vista economico e sociale;
- d) integrazione e concentrazione - intesa quale modalità di definizione dell'insieme degli interventi secondo criteri di coerenza e integrazione funzionale, assicurando convergenza di risorse ed azioni verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio;
- e) territorializzazione della programmazione regionale - intesa quale progressiva individuazione di ambiti territoriali idonei a concentrare ed integrare le politiche regionali, tenendo conto delle vocazioni territoriali e degli impatti economici, sociali e ambientali;
- f) sviluppo sostenibile - inteso quale garanzia che gli interventi siano in grado di operare un utilizzo razionale e durevole delle risorse naturali salvaguardando la qualità dell'ambiente.

Capo II

ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Al fine di attuare gli obiettivi di governo previsti nel programma regionale di sviluppo, come annualmente aggiornato dal documento di programmazione economico finanziaria regionale, la giunta regionale può proporre ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2 della legge la definizione di un AQST.

2. La proposta di AQST ha per oggetto la realizzazione di un programma di attività ed interventi di interesse comune concernente un ambito tematico correlato ad un settore della programmazione regionale, ovvero un ambito territoriale omogeneo sul quale concentrare interventi afferenti a diverse politiche regionali.

Art. 4.

Promozione dell'AQST

1. La Regione sviluppa con i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della legge, mediante le sedi regionali di confronto, un'attività di partecipazione e negoziazione finalizzata alla promozione di un AQST.

2. Il provvedimento di promozione di AQST è approvato dalla giunta regionale e prevede:

- a) il settore tematico e/o ambito territoriale di intervento con riferimento al quale attivare l'AQST;
- b) l'istituzione di un comitato di coordinamento al fine di definire gli obiettivi di sviluppo e assicurare l'attuazione degli interventi previsti nell'AQST.

Art. 5.

Contenuti dell'AQST

1. L'AQST in particolare:

- a) individua gli obiettivi di sviluppo coerenti con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione regionale che, per rilevanza e complessità, necessitano di un approccio integrato su area vasta;
- b) individua i settori tematici e/o ambiti territoriali di intervento per i quali è necessaria un'azione congiunta di più soggetti, in coerenza con il principio di concentrazione degli interventi sul territorio;
- c) definisce le attività e gli interventi da realizzare;
- d) indica il soggetto responsabile regionale dell'AQST con i compiti di cui all'art. 8. È fatta salva la possibilità per la Regione di individuare il soggetto responsabile fra gli altri soggetti pubblici interessati;
- e) indica i soggetti attuatori con i compiti di cui all'art. 9;
- f) opera la ricognizione programmatica delle risorse attivabili;
- g) definisce i tempi di attuazione. L'AQST contiene specifici cronoprogrammi di attuazione dei singoli interventi in esso previsti, sulla base dei quali effettuare il periodico monitoraggio. Al fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, i cronoprogrammi tengono conto degli eventuali procedimenti connessi;
- h) prevede gli eventuali strumenti attuativi. Gli interventi oggetto dell'AQST possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento ed in particolare, specifici accordi di programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza;
- i) definisce le modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'AQST;
- j) disciplina le modalità di adesione di eventuali soggetti privati.

Art. 6.

Approvazione e sottoscrizione dell'AQST

1. Lo schema di AQST, con i contenuti dell'art. 5, è approvato dagli organi competenti degli soggetti interessati prima della sua sottoscrizione.

2. L'AQST è sottoscritto dal presidente e/o dall'assessore delegato, dagli assessori eventualmente interessati, individuati dal provvedimento regionale di approvazione dello schema e dai rappresentanti degli enti interessati.

Art. 7.

Comitato di coordinamento

1. Il comitato di cui all'art. 4 comma 2 lettera b) è composto dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato, che lo presiede, e dai rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della legge. Può avvalersi di una segreteria tecnica composta dai rappresentanti tecnici dei soggetti interessati e può individuare proprie modalità di organizzazione idonee a garantire l'efficacia delle decisioni.

2. Il comitato, in particolare:

a) definisce i contenuti dello schema di AQST, condividendo gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione delle risorse;

b) valuta le proposte di adesione dei soggetti privati di cui art. 5 comma 1 lettera j), sulla base della qualificazione dell'interesse di questi ultimi, dell'apporto al programma di interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie;

c) approva le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 10 comma 3;

d) riceve le comunicazioni relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 10 comma 4;

e) riceve le relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell'AQST.

Art. 8.

Soggetto responsabile

1. Il soggetto responsabile dell'AQST, anche avvalendosi della segreteria tecnica di cui all'art. 7, svolge i seguenti compiti:

a) coordinare la predisposizione dell'AQST, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti regionali correlati;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'accordo;

c) verificare il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione degli interventi previsti;

d) proporre al comitato di coordinamento le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 10, comma 3;

e) comunicare al comitato di coordinamento alle eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 10, comma 4;

f) trasmettere al comitato di coordinamento relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell'AQST redatte sulla base delle relazioni inviate dai soggetti attuatori.

Art. 9.

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti:

a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dall'AQST;

b) organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

c) collaborare con il soggetto responsabile dell'AQST nella verifica dell'attuazione degli impegni.

Art. 10.

Monitoraggio e rimodulazione dell'AQST

1. Il soggetto attuatore assicura al responsabile dell'AQST il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi sulla base dello stato avanzamento lavori.

2. La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al comma 1 costituisce presupposto alle erogazioni delle risorse finanziarie previste dall'AQST.

3. L'AQST costituisce documento programmatico di riferimento per l'attuazione delle politiche e può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte del comitato di coordinamento.

4. Qualora la modificazione e/o l'integrazione costituiscano rimodulazione di singoli settori o ambiti di intervento previsti dall'AQST, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, le stesse sono autorizzate dal soggetto responsabile che ne dà comunicazione al comitato di coordinamento.

Art. 11.

Inadempimento e revoca

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto attuatore costituisce fattispecie di inadempimento.

2. Nell'ipotesi accertata di cui al comma 1, il soggetto responsabile dell'AQST invita il soggetto attuatore al quale è imputabile l'inadempimento ad assicurare che lo stesso adempia entro un termine prefissato.

3. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile, il responsabile dell'AQST attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

Capo III

PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La giunta regionale individua, nel documento di programmazione economico finanziaria regionale, le modalità e gli ambiti tematici e/o territoriali relativamente ai quali possono essere presentate le proposte di PISL, identificati anche mediante il confronto con i soggetti territoriali.

2. I PISL si fondano sull'individuazione di un percorso di sviluppo dell'economia locale che valorizzi le risorse umane, ambientali, culturali, produttive e infrastrutturali presenti sul territorio.

3. I PISL devono essere coerenti con le strategie di sviluppo e gli obiettivi di governo espressi nel programma regionale di sviluppo, come annualmente aggiornato dal documento di programmazione economico finanziaria e nelle programmazioni settoriali regionali. In particolare i PISL devono:

a) derivare dagli effettivi fabbisogni e dalle potenzialità presenti sul territorio individuati con il coinvolgimento delle principali forze istituzionali, economiche e sociali presenti nell'area interessata dal programma;

b) incentivare lo sviluppo di sistemi locali attraverso la valorizzazione delle risorse localmente disponibili;

c) concentrare le risorse e gli interventi su obiettivi definiti di sviluppo locale relativi ad aree di territorio che assumono una valenza strategica;

d) garantire l'integrazione tra politiche settoriali al fine di delineare un quadro organico di interventi che assicuri maggiore efficacia agli obiettivi di sviluppo locale.

Art. 13.

Attivazione del PISL

1. I soggetti di cui all'art. 4 comma 2 della legge, al fine di presentare alla Regione le proposte di PISL, attivano un processo di partenariato locale che coinvolge i soggetti territoriali rappresentativi del sistema istituzionale, economico e sociale.

2. In esito all'attività di partenariato locale, i soggetti interessati sottoscrivono una proposta di PISL.

Art. 14.

Contenuti della proposta di PISL

1. La proposta di PISL contiene il quadro programmatico e il programma operativo.

2. Il quadro programmatico:

a) identifica un ambito territoriale di intervento coerente con eventuali programmi di sviluppo locale già definiti;

b) analizza la situazione socio-economica, territoriale, insediativa ed ambientale del territorio di riferimento, fornendo una valutazione non solo dello stato esistente ma anche delle sue evoluzioni, che ne evidenzia le principali caratteristiche, opportunità e vocazioni;

c) definisce gli obiettivi di sviluppo e le linee strategiche di intervento per il raggiungimento dei risultati correlati;

d) identifica misure idonee ad assicurare la sostenibilità ambientale degli interventi;

e) elenca gli interventi previsti ed il contributo di ciascun intervento al perseguimento degli obiettivi del programma.

3. Il programma operativo:

a) indica gli interventi proposti per il PISL, gli adempimenti di rispettiva competenza necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario per ciascun intervento;

b) definisce il quadro finanziario del programma;

c) individua il soggetto pubblico responsabile della gestione e della realizzazione del PISL;

d) individua i soggetti attuatori degli interventi;

e) indica le modalità di gestione, controllo e sorveglianza in coerenza con gli articoli 18, 19, 21 e 22;

f) definisce gli eventuali atti da adottare al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi;

g) comprende le dichiarazioni in ordine alla conformità urbanistica ovvero le procedure per assicurare la coerenza urbanistica agli interventi previsti nel programma;

h) specifica i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di competenza di ciascun soggetto sottoscrittore

i) indica gli estremi delle deliberazioni di assunzione degli impegni compresi quelli finanziari previsti dalla proposta di PISL;

j) individua le procedure di pubblicità per assicurare la più ampia adesione di soggetti privati.

Art. 15.

Procedure di presentazione

1. Il soggetto responsabile di cui all'art. 14 comma 3 lettera c), invia al presidente della giunta e all'assessore competente la proposta di PISL elaborata ai sensi dell'art. 14, sottoscritta dai soggetti interessati e corredata dai seguenti allegati:

a) schede descrittive relative a ciascun intervento, ivi compresi gli ulteriori eventuali interventi connessi al PISL;

b) elaborati progettuali relativi agli interventi facenti parte del PISL per i quali si chiede il cofinanziamento a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 20 comma 1;

c) cartografia di supporto alla lettura del territorio e alle scelte programmatiche.

Art. 16.

Valutazione dei PISL

1. La valutazione del PISL è svolta dal nucleo di valutazione competente ai sensi della legge n. 144/1999, all'esito dell'attività istruttoria condotta dalla direzione generale regionale competente, anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale.

2. Ai fini della valutazione del quadro programmatico, sono verificati:

a) l'attività di partenariato territoriale con particolare riferimento alla definizione degli impegni, alla sua articolazione e formalizzazione;

b) la coerenza interna della programmazione con particolare riferimento all'analisi del fabbisogno, alla definizione degli obiettivi di sviluppo e all'individuazione degli interventi;

c) la coerenza con la programmazione regionale ed in particolare l'idoneità ad inserirsi nel contesto delineato dagli obiettivi di governo regionale;

d) la funzionalità e la coerenza degli interventi con il quadro programmatico complessivo;

e) la formulazione di obiettivi compatibili e coerenti con le vocazioni e le caratteristiche ambientali del territorio;

f) il rispetto dei principi e della normativa comunitaria in tema di pari opportunità, concorrenza e regimi di aiuto.

3. Ai fini della valutazione del programma operativo, sono verificate:

a) la fattibilità tecnico-economica degli interventi con particolare riferimento al livello di progettazione proposto e al grado di cofinanziamento locale e di coinvolgimento di soggetti privati;

b) la sostenibilità ambientale con riferimento anche agli effetti generati dal programma di interventi.

4. A seguito dell'istruttoria tecnica possono essere richieste:

a) le eventuali integrazioni per completare il quadro programmatico del PISL;

b) le eventuali integrazioni progettuali al fine di completare il processo di valutazione.

5. L'attribuzione delle risorse ai singoli interventi è subordinata alla valutazione favorevole del quadro programmatico ed è limitata agli interventi valutati positivamente secondo i criteri di cui al precedente comma 3.

Art. 17.

Approvazione e sottoscrizione dei programmi integrati di sviluppo locale

1. La giunta regionale approva lo schema di PISL con i contenuti di cui all'art. 14.

2. Il PISL è sottoscritto dal presidente o dall'assessore competente e dagli altri eventuali assessori indicati nella deliberazione di cui al comma 1.

Art. 18.

Soggetto responsabile

1. Il soggetto responsabile della gestione e della realizzazione del PISL ha il compito di:

a) coordinare la predisposizione del PISL e le procedure di adesione dei soggetti privati, garantendo la più ampia partecipazione;

b) mantenere le relazioni con la direzione generale regionale competente segnalando gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;

c) curare la gestione e l'erogazione ai soggetti attuatori delle risorse pubbliche mobilitate;

d) coordinare, valutare e monitorare il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori nel programma operativo del PISL ed il raggiungimento degli obiettivi a seguito della realizzazione degli interventi;

e) coordinare, valutare e monitorare il processo di programmazione e di pianificazione operativa e l'intera fase realizzativa di ciascun intervento compreso nel programma, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione del programma nei tempi previsti, assicurando un adeguato supporto informativo ai soggetti attuatori dei singoli interventi;

f) attuare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli interventi e predisporre la rendicontazione da trasmettere alla direzione generale regionale competente.

Art. 19.

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti:

- a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento nel rispetto della previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie fissate dal PISL;
- b) organizzare, coordinare, valutare e monitorare l'attuazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) collaborare con il soggetto responsabile nella verifica dell'attuazione degli impegni, nel monitoraggio e nella rendicontazione degli interventi.

Art. 20.

Modalità di partecipazione finanziaria della Regione

1. Il documento di programmazione economico finanziaria regionale individua, in attuazione dell'art. 4, comma 7 della legge, le modalità di reperimento delle risorse regionali anche mediante l'attribuzione del carattere di priorità agli interventi compresi in PISL, a valere sulle leggi regionali di spesa.

2. Nell'ambito di ciascun PISL, la Regione per la realizzazione delle seguenti iniziative può concedere:

a) contributi a fondo perduto per investimenti infrastrutturali fino all'80% delle spese ammissibili e comunque in coerenza con le leggi regionali di cui al comma 1. Tali investimenti devono mantenere la propria natura di pubblica infrastruttura e l'eventuale successiva cessione a soggetti privati delle opere pubbliche realizzate - previa procedura ad evidenza pubblica - dovrà prevedere, a pena di revoca del contributo, opportuni vincoli di destinazione dell'opera;

b) contributi per le iniziative imprenditoriali sviluppate in coerenza con l'ambito individuato nel documento di programmazione economico finanziaria regionale. Le agevolazioni previste sono costituite da contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, garanzie nei limiti dell'intensità massima di agevolazione previste dai regolamenti comunitari di esenzione in materia di aiuti di Stato.

3. La direzione generale regionale competente assicura gli adempimenti relativi all'erogazione delle risorse disponibili al soggetto responsabile e alla successiva approvazione della rendicontazione di cui all'art. 19, lettera c).

Art. 21.

Monitoraggio e rimodulazione dei PISL

1. Il responsabile del PISL assicura il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi mediante una relazione semestrale di verifica e monitoraggio inviata alla direzione generale regionale competente concernente lo stato di avanzamento finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento lavori.

2. La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al comma 1 costituisce presupposto per le erogazioni delle risorse finanziarie previste dal PISL.

3. Il responsabile del PISL assicura i rapporti con la direzione generale regionale competente anche al fine di comunicare le proposte di rimodulazione del PISL.

4. Qualora la rimodulazione costituisca integrazione o modificazione di singoli settori o ambiti di intervento previsti nel PISL, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, la stessa è autorizzata dalla direzione generale regionale competente.

5. Qualora la rimodulazione costituisca integrazione modificazione o degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive del PISL, si applica la procedura di cui all'art. 16.

6. La direzione generale regionale competente assicura la vigilanza sull'attuazione degli interventi, attivando nei confronti del soggetto responsabile, anche sulla base delle risultanze della relazione di cui al comma 1, le procedure di cui all'art. 22, in quanto compatibili.

Art. 22.

Inadempimento e revoca

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto attuatore costituisce fattispecie di inadempimento.

2. Nell'ipotesi accertata di cui al comma 1, il soggetto responsabile del PISL, invita il soggetto attuatore al quale è imputabile l'inadempimento, ad adempiere entro un termine prefissato, informando contestualmente la direzione generale regionale competente.

3. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile del PISL, la direzione generale regionale competente attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

Art. 23.

Ulteriori disposizioni

1. Al fine di garantire coerenza e continuità alle scelte programmatiche di sviluppo locale già adottate, sono considerati conformi ai criteri fissati dal presente regolamento all'art. 14:

a) i quadri programmatici dei PISL approvati dal nucleo di valutazione del documento unico di programmazione per l'obiettivo 2 della Regione Lombardia;

b) i quadri programmatici relativi ad iniziative di partenariato per lo sviluppo locale già avviate ai sensi dell'art. 2 comma 203 lettera d) della legge n. 662/1996 e delibera CIPE 21 marzo 1997.

2. Per i PISL attivati con d.g.r. n. 12823 del 28 aprile 2003, agli adempimenti di cui all'art. 17 si provvede mediante la deliberazione della giunta regionale di approvazione dei progetti di cui all'art. 4 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10.

3. Per i PISL attivati con legge regionale 24 marzo 2003, n. 3, agli adempimenti di cui al presente Capo si provvede mediante decreto del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo, a seguito delle procedure previste dalla citata legge regionale.

*Capo IV***CONTRATTO DI RECUPERO PRODUTTIVO**

Art. 24.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge, si intendono di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale i progetti di investimento che interessano eventi di dismissione estesi a più unità produttive appartenenti al medesimo settore ed operanti nella stessa area territoriale omogenea, ovvero riguardanti un'unità locale in relazione al numero dei lavoratori coinvolti rapportato al settore e/o al territorio in cui opera l'unità locale interessata.

Art. 25.

Attivazione del CRP

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge, le amministrazioni comunali nel cui territorio è localizzata l'azienda oggetto di dismissione, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono promuovere l'attivazione di un CRP trasmettendo al Presidente della Regione una comunicazione contenente la dichiarazione di dismissione, gli elementi atti a dimostrare la rilevanza sociale ai sensi dell'art. 24, nonché l'individuazione, fra i soggetti pubblici interessati, del soggetto responsabile del CRP con i compiti di cui all'art. 29.

2. È fatta salva la possibilità per la Regione di promuovere un CRP, d'intesa con le amministrazioni comunali nel cui territorio è localizzata l'azienda oggetto di dismissione e con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, qualora siano accertate le condizioni di cui all'art. 24, attiva il CRP con provvedimento della giunta regionale, di concerto con l'assessore competente per materia.

4. Con tale provvedimento è indicato l'assessore competente a perfezionare il procedimento ed è individuato, fra i soggetti pubblici interessati, il soggetto responsabile del CRP. Tale provvedimento prevede l'istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente della Regione o dall'assessore competente, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 della legge, con il compito di perfezionare la proposta di CRP e assicurarne l'attuazione.

Art. 26.

Contenuti della proposta di CRP

1. La proposta di CRP, predisposta dal soggetto responsabile d'intesa con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1 della legge, deve contenere:

- a) l'identificazione dell'ambito territoriale d'intervento;
- b) gli obiettivi, anche occupazionali, del progetto e le strategie di intervento;
- c) la definizione degli impegni operativi e finanziari di ciascun soggetto attuatore;
- d) il soggetto responsabile della gestione del CRP.

2. Alla proposta sono allegati:

- a) gli accordi parternariali che devono prevedere il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che possono contribuire alla soluzione dell'evento di dismissione;
- b) gli atti relativi alla dismissione;
- c) la documentazione attestante la disponibilità delle aree interessate dal progetto ovvero la puntuale individuazione delle modalità e dei tempi di acquisizione;
- d) lo studio di fattibilità del progetto comprendente l'analisi economico-finanziaria e il piano temporale di realizzazione;
- e) gli elaborati progettuali.

Art. 27.

Valutazione del CRP

1. La valutazione della proposta di CRP è svolta da un nucleo di valutazione interdirezionale, integrato dall'agenzia regionale per il lavoro, costituito e coordinato dalla direzione generale regionale competente come individuata ai sensi dell'art. 25, comma 4.

2. Ai fini della valutazione della coerenza programmatica e della fattibilità del progetto di investimento, sono considerati i requisiti di ammissibilità ed i criteri di valutazione di seguito indicati.

3. Sono requisiti di ammissibilità:

- a) situazione accertata di dismissione;
- b) rilevanza di impatto sociale in ambito regionale come definita dall'art. 24;
- c) attivazione del processo parternariale fra tutti i soggetti interessati.

4. Sono criteri di valutazione:

- a) coerenza del progetto con la programmazione regionale;
- b) fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
- c) coerenza degli obiettivi occupazionali del progetto rispetto alle esigenze locali;
- d) disponibilità delle aree interessate dal progetto ovvero individuazione puntuale delle modalità e dei tempi di acquisizione;
- e) definizione della quota di risorse, anche private, destinate al cofinanziamento;
- f) per i progetti infrastrutturali è analizzato il livello della progettazione;
- g) per i progetti imprenditoriali sono verificati la presenza di significativi progetti di innovazione e/o trasferimento tecnologico, le prospettive di mercato, la quota di investimento per nuovo posto di lavoro.

Art. 28.

Approvazione del CRP

1. Il CRP è approvato con provvedimento della giunta regionale ed è adottato, successivamente alla sua sottoscrizione, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

Art. 29.

Soggetto responsabile

1. Il soggetto responsabile ha il compito di:

- a) coordinare la predisposizione della proposta di CRP, verificando il processo di pianificazione operativa degli impegni in essa contenuti;
- b) gestire ed erogare le risorse pubbliche mobilitate nell'ambito del CRP, approvando la relativa rendicontazione e predisponendo le relazioni di cui all'art. 33;
- c) monitorare e valutare l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei rispetto dei tempi previsti e segnalando alla direzione generale competente gli eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.

2. Per le spese inerenti le attività di cui al precedente comma 1, la direzione generale competente può autorizzare il soggetto responsabile ad utilizzare una quota non superiore al 4% delle spese ammesse dal CRP.

Art. 30.

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti:

- a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento;
- b) collaborare con il soggetto responsabile anche attraverso la predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione degli impegni previsti dal CRP.

Art. 31.

Tipologia di aiuto

1. Nell'ambito del CRP, la Regione può concedere contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno di:

- a) investimenti infrastrutturali tesi a riqualificare l'area colpita dall'evento di dismissione. Tali investimenti devono mantenere la propria natura di pubblica infrastruttura e l'eventuale successiva cessione a soggetti privati delle opere pubbliche realizzate - previa procedura ad evidenza pubblica - dovrà prevedere, a pena di revoca del contributo, opportuni vincoli di destinazione dell'opera non inferiori a dieci anni. I contributi sono concessi in conto capitale in misura non superiore all'80% delle spese ammissibili;
- b) iniziative imprenditoriali, sviluppate nell'area colpita dall'evento di dismissione, con immediato effetto di riassorbimento occupazionale. Le agevolazioni previste sono costituite da contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, garanzie. L'intensità massima di agevolazione coincide con quella prevista dai regolamenti comunitari di esenzione in materia di aiuti di Stato, fatti salvi diversi regimi di aiuto autorizzati dall'Unione europea.

2. Le agevolazioni di cui al CRP non sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni concesse a qualsiasi titolo da provvedimenti regionali, nazionali o comunitari, relativamente alle stesse iniziative.

3. Le aree interessate dal CRP costituiscono aree equivalenti alle aree sottoutilizzate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 della legge n. 289/2002.

4. A fronte dei contributi di cui al comma 1, può essere chiesta la prestazione di adeguate garanzie.

Art. 32.

Procedure di erogazione

1. La Regione trasferisce al soggetto responsabile le risorse necessarie per i singoli CRP, in quote annuali correlate ai tempi di realizzazione degli interventi.

2. Ciascuna quota annuale viene erogata dal soggetto responsabile a fronte di richiesta del soggetto attuatore e dietro presentazione di stati di avanzamento lavori debitamente quietanzati, fatta eccezione per la prima quota che può essere erogata a titolo di acconto e per una quota pari al 10%, erogata a saldo sulla base della rendicontazione finale e, per gli interventi infrastrutturali, del certificato finale di collaudo e di verifica della documentazione di spesa.

Art. 33.

Monitoraggio e rimodulazione

1. Il soggetto responsabile del CRP predispone semestralmente una relazione analitico-descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla direzione generale regionale competente, concernente:

a) lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento lavori, corredato dalla relativa rendicontazione;

b) la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.

2. Sulla base della relazione periodiche dei soggetti attuatori, il soggetto responsabile può autorizzare le rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico del CRP.

3. Qualora le rimodulazioni comportino modifica o integrazione degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive del CRP, si applica la procedura di cui all'art. 27.

4. La direzione generale regionale competente assicura la vigilanza sull'attuazione degli interventi, attivando nei confronti del soggetto responsabile, anche sulla base delle risultanze della relazione di cui al comma 1, le procedure di cui all'art. 34, in quanto compatibili, ed informandone il comitato di coordinamento.

Art. 34.

Inadempimento e revoca

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto responsabile del CRP e/o al soggetto attuatore costituisce fattispecie di inadempimento.

2. Nell'ipotesi accertata di cui al comma 1, il soggetto responsabile del CRP, invita il soggetto attuatore al quale è imputabile l'inadempimento, ad adempiere entro un termine prefissato, informando contestualmente la direzione generale regionale competente.

3. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile del CRP, la direzione generale regionale competente attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

4. La direzione generale regionale competente provvederà comunque alla revoca del contributo nei seguenti casi:

a) le agevolazioni di cui al CRP non sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni concesse a qualsiasi titolo da provvedimenti regionali, nazionali o comunitari, relativamente alle stesse iniziative;

b) se le opere oggetto dell'agevolazione, sono distolte dalla destinazione d'uso prevista dal progetto oggetto del CRP prima di dieci anni dalla conclusione dell'intervento;

c) nel caso in cui non siano stati raggiunti nei termini previsti gli obiettivi occupazionali prefissati.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 12 agosto 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/13969 dell'8 agosto 2003.

03R0748

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2003, n. 19.

Modalità di costituzione e funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Composizione

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito Conferenza, è composta da:

- a) il sindaco del comune di Milano;
- b) i presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie locali;
- c) il presidente dell'ANCI Lombardia;
- d) il presidente dell'Unione delle province lombarde (UPL);
- e) il presidente della delegazione regionale dell'UNCCEM.

2. La Conferenza, nelle ipotesi previste dall'art. 6, comma 9-ter, della legge regionale n. 31/1997, è integrata con la partecipazione del sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda ospedaliera.

3. Alle sedute della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, l'assessore regionale competente in materia di sanità, l'assessore regionale competente in materia di famiglia e solidarietà sociale, gli assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta della Conferenza, il direttore generale competente in materia di sanità, il direttore generale competente in materia di famiglia e solidarietà sociale, i direttori generali degli assessorati competenti nelle materie poste all'ordine del giorno, nonché i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere quando all'ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse.

Art. 2.

Modalità di costituzione e durata

1. La Conferenza è costituita con decreto del presidente della giunta regionale all'inizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

2. La seduta d'insediamento della Conferenza è convocata dal presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta, sino all'elezione del presidente, dal sindaco del comune di Milano.

Art. 3.

Elezione del presidente e del vice-presidente

1. Il presidente della Conferenza, scelto tra i componenti, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta d'insediamento. La votazione si svolge a scrutinio segreto; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

2. La Conferenza elegge con le stesse modalità e con la medesima votazione il vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone fisiche che fanno parte della Conferenza; nel caso in cui i componenti eletti presidente o vice-presidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica indicata all'art. 1, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e), si procede a nuove elezioni.

4. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche di presidente e vice-presidente. Il presidente e il vice-presidente in carica possono essere confermati. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la Conferenza.

Art. 4.

Attribuzioni della Conferenza

1. La Conferenza:

a) esamina il progetto di piano sanitario regionale, eventualmente formulando osservazioni, e fornisce linee di indirizzo per la programmazione strategica delle aziende sanitarie;

b) esprime parere non vincolante sulla risoluzione del contratto con il direttore generale di AO e di ASL nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, decreto legislativo n. 502/1992. Nei casi di particolare gravità e urgenza la giunta regionale procede alla risoluzione senza l'acquisizione di parere; del provvedimento è data immediata comunicazione alla Conferenza;

c) esprime parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale;

d) esamina problematiche di carattere sanitario, o attinenti alla riorganizzazione dei servizi sanitari, che interessino ambiti comunali, sovracomunali o, comunque, sovraterritoriali rispetto agli ambiti di ciascuna Conferenza dei sindaci.

Art. 5.

Modalità di esercizio delle attribuzioni

1. La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le modalità seguenti:

a) le osservazioni sul piano sanitario regionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 229/1999, comma 2-ter, sono espresse, con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare. Qualora la Conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori;

b) il parere non vincolante circa la risoluzione del contratto con il direttore generale di AO e di ASL nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, decreto legislativo n. 502/1992, nel testo vigente, è espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta da parte della giunta regionale;

c) il parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale è espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla richiesta da parte della giunta regionale.

2. La data di richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo della Conferenza la cui tenuta è a cura del segretario verbalizzante.

Art. 6.

Convocazione

1. La Conferenza ha sede presso la direzione generale sanità della giunta regionale ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, dal proprio presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno e in ogni caso nelle date necessarie per l'espressione delle osservazioni e pareri previsti all'art. 4, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione della Conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta.

2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica. La data e l'ora della riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato.

3. Al presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la direzione della seduta.

Art. 7.

Validità delle sedute

1. La Conferenza è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il *quorum* previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza.

2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.

3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

4. Qualora nel corso della discussione che venga a mancare il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

Art. 8.

Svolgimento delle sedute - votazioni

1. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

2. La Conferenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.

3. Su richiesta motivata del presidente o di un suo componente, la Conferenza può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Non è ammesso il voto per delega.

6. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.

7. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il presidente ne proclama l'esito.

Art. 9.

Funzioni di segreteria

1. La direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità organizza le necessarie funzioni di supporto di segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle sedute.

Art. 10.

Organizzazione dei lavori

1. La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti all'esame, qualsiasi dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL, della Regione, del comune, della provincia in relazione a professionalità specifiche, ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.

Art. 11.

Raccordo con la Conferenza regionale delle autonomie

1. Le osservazioni e i pareri di cui all'art. 5, qualora siano espressi su argomenti posti all'ordine del giorno della Conferenza delle autonomie istituita dall'art. 1 della legge regionale n. 1/2000, sono immediatamente trasmessi alla Conferenza medesima.

Art. 12.

Disposizioni di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 2.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 12 agosto 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/13980 dell'8 agosto 2003.

03R0749

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2003, n. 20.

Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Integrazione al regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15

1. Al regolamento regionale n. 15 del 22 luglio 2003 «Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Pescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 [Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 'legge forestale regionale' e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale']») è apportata la seguente integrazione: dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis — 1. Il comma 1 dell'art. 27 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 è così sostituito:

1. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo temporanea autorizzazione della giunta regionale per attività sperimentali e di ricerca.».

Art. 2.

Integrazioni al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16

1. Al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli articoli 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"» è apportata la seguente integrazione: dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente art. 26-bis:

«Art. 26-bis (*Sospensione dell'efficacia*) — 1. È sospesa fino al 1° gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2.

2. È altresì sospesa fino al 1° gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 4, terzo e quarto capoverso.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 16 settembre 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/14169 del 15 settembre 2003.

03R0751

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 agosto 2003, n. 20-141/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1919 di data 11 agosto 2003, con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 14 del decreto
del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.*

1. All'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 alla lettera c) le parole: «nonché le aree a verde» sono soppresse;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), costituite da una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella prevista dall'art. 2 della legge per le grandi strutture di vendita, ma che non dispongano di infrastrutture comuni oppure di spazi di servizio gestiti unitariamente oppure siano privi sia degli uni che degli altri, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei requisiti e delle condizioni stabiliti, ai fini del loro insediamento, dai criteri di programmazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 4, della legge.».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. L'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. è abrogato.

Art. 3.

Modificazioni all'art. 19 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Al comma 4 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le autorizzazioni ad esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio devono recare l'indicazione del posteggio assegnato; non sono valide le autorizzazioni prive di tale indicazione.»;

b) il secondo periodo è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni all'art. 22 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'art. 22 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «titolari della concessione di posteggio nei mercati periodici» sono sostituite dalle parole: «titolari della concessione di posteggio nei mercati periodici e saltuari»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I soggetti in possesso di una o più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge e i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della normativa di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano hanno titolo, senza necessità del rilascio di ulteriori autorizzazioni, ad esercitare l'attività mediante posteggio in mercati periodici e saltuari che si svolgono in comuni della provincia di Trento, limitatamente al giorno o ai giorni in cui sono assenti i titolari della relativa concessione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) titolo di disponibilità dei locali, attestato in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. [Testo A]); in caso di destinazione della struttura di vendita in locali di nuova costruzione di proprietà del richiedente l'autorizzazione, l'attestazione è resa con riferimento all'area edificabile destinata all'inseadimento della struttura di vendita.»;

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di diniego è emesso anche qualora sia accertato che la media o la grande struttura sono destinate ad essere insediate in locali nei quali è già esercitata un'altra attività commerciale al dettaglio o per i quali sia già stata rilasciata un'altra autorizzazione per la vendita al dettaglio, diversa da quella riguardante la vendita di giornali e riviste effettuata dal medesimo soggetto. In tal caso il provvedimento di diniego è emesso anche se l'attività commerciale già esercitata risulta temporaneamente sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge, salvo che la sospensione sia stata richiesta per cessata locazione oppure a seguito di sfratto esecutivo.»;

c) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'autorizzazione è altresì revocata qualora, dopo il rilascio, sia accertato che la media o la grande struttura autorizzata sono destinate ad essere attivate in locali nei quali è già esercitata un'altra attività commerciale al dettaglio, diversa da quella riguardante la vendita di giornali e riviste effettuata dal medesimo titolare. In tal caso il

provvedimento di revoca è disposto anche se l'attività commerciale già esercitata risulta temporaneamente sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge, salvo che la sospensione sia stata richiesta per cessata locazione oppure a seguito di sfratto esecutivo.»;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Il rilascio delle autorizzazioni relative all'ampliamento e al trasferimento di medie e di grandi strutture di vendita è subordinato all'avvenuto effettivo avvio dell'attività in conformità a quanto previamente autorizzato per quanto riguarda la superficie di vendita e l'ubicazione dei locali.».

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. In relazione alle modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. disposte dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo risultano essere titolari di concessioni di posteggio nei mercati saltuari istituiti nei comuni della provincia di Trento è rilasciata d'ufficio, da parte dell'amministrazione comunale concedente, l'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 2, della legge. Qualora nelle more del rilascio della predetta autorizzazione si siano verificati dei subingressi nella concessione di posteggio, l'autorizzazione stessa è rilasciata al subentrante.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base degli atti comunali relativi alle concessioni di posteggio riguardanti i medesimi mercati saltuari e con riferimento alla tipologia di posteggio stabilita dal comune ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 agosto 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2003, registro n. 1, foglio n. 9

03R0796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2003, n. 21-142/Leg.

Regolamento recante: «Art. 16-sexies, comma 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: disciplina del procedimento gestito dallo sportello unico per le attività produttive».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 9 settembre 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1963 di data 11 agosto 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento unico concernente il rilascio degli atti e provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi inclusi il rilascio delle concessioni o di autorizzazioni urbanistico-edilizie previste dalla legislazione vigente in materia.

2. Rientrano tra le attività di cui al comma 1 quelle relative alla produzione di beni e servizi, ivi incluse, a titolo di esempio, le attività agricole, artigiane, le attività turistiche ed alberghiere.

3. Per quanto riguarda la disciplina dell'attività commerciale restano ferme le procedure previste dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4.

4. Restano ferme le disposizioni e le procedure vigenti in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

Art. 2.

Sportello unico per le attività produttive

1. I comuni di cui all'art. 16-sexies, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, assicurano, direttamente o in forma associata, il coordinamento delle funzioni amministrative concernenti gli impianti produttivi o le attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della sicurezza e della tutela ambientale, fermo restando quanto disposto dal comma 4, dell'art. 1. Tali funzioni amministrative sono svolte in un procedimento unico, secondo la disciplina prevista dal presente regolamento. A tal fine i comuni individuano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità previste dall'ordinamento, la struttura competente ad esercitare le funzioni di cui al presente regolamento, che costituisce lo sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, nonché il relativo responsabile, cui sono affidate le funzioni di cui all'art. 3.

2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle istanze presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello provinciale comprese quelle concernenti le attività promozionali, agevolative e di sostegno. Restano escluse le informazioni che possano ledere il diritto alla riservatezza o alla privacy industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, e in particolare per l'esigenza di garantire idonee e più economiche forme di gestione ed assicurare l'interoperabilità e standard comuni di funzionalità e sicurezza, a supporto degli sportelli unici è costituito un unitario centro servizi che, qualora non diversamente disposto dalla giunta provinciale previa intesa con il Consorzio dei comuni trentini, è individuato nella società concessionaria del sistema informativo elettronico provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

Art. 3.

Responsabile dello sportello unico e responsabile del procedimento unico

1. Al responsabile dello sportello unico sono affidate anche le funzioni di responsabile del procedimento unico. In particolare, limitatamente agli adempimenti previsti nel presente regolamento, spetta al suddetto responsabile:

a) svolgere funzioni di coordinamento nei confronti delle diverse strutture interne al comune coinvolte nel procedimento unico, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del comune;

b) seguire l'andamento degli endo-procedimenti presso le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti medesimi;

c) sollecitare le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti;

d) effettuare le audizioni con le imprese ai sensi dell'art. 6, comma 5, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;

e) effettuare le comunicazioni agli interessati;

f) convocare le conferenze di servizi;

g) adottare il provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 3 ovvero comunicare le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 4.

2. Il responsabile dello sportello unico deve operare in modo che l'attività della struttura sia improntata ai seguenti principi:

a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;

b) trasparenza delle procedure;

c) divieto di aggravamento del procedimento;

d) standardizzazione della modulistica e delle procedure;

e) innovazione tecnologica, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza.

3. In relazione alla tipologia, al numero e alla complessità delle domande pervenute, il responsabile dello sportello unico può individuare tra il personale assegnato alla struttura e con riferimento alla singola pratica un diverso responsabile di procedimento. In tal caso, al responsabile di procedimento così individuato spetta provvedere agli adempimenti previsti al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d), f), e g) che rimangono di competenza esclusiva del responsabile dello sportello unico.

Art. 4.

Forme del procedimento unico

1. Il procedimento unico si svolge nelle forme del procedimento ordinario disciplinato dall'art. 5 oppure nelle forme del procedimento mediante autocertificazione disciplinato dall'art. 6.

Art. 5.

Procedimento ordinario

1. L'interessato presenta allo sportello unico un'unica domanda, il cui ricevimento determina l'avvio del procedimento e fa decorrere il termine per la sua conclusione, che deve essere comunicato al richiedente. Ricevuta la domanda, lo sportello unico provvede all'inserimento della medesima nell'archivio informatico e, verificata preliminarmente la completezza della documentazione presentata, richiede alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento unico gli atti ed i pareri tecnici comunque denominati previsti dalle normative vigenti. Laddove, su richiesta dello sportello unico, l'interessato debba regolarizzare o integrare la documentazione prodotta, il termine massimo di conclusione del procedimento unico rimane sospeso dalla data della richiesta e fino al ricevimento degli elementi integrativi, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative di settore.

2. Le amministrazioni coinvolte nel procedimento ordinario sono tenute a far pervenire gli atti e i pareri di propria competenza entro il termine massimo successivamente individuato d'intesa tra le amministrazioni medesime, e decorrente dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione.

3. Acquisiti gli atti e i pareri delle altre amministrazioni coinvolte entro il termine di cui al comma 2, il provvedimento conclusivo del procedimento è adottato dal responsabile dello sportello unico e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento o per l'esercizio dell'attività oggetto della domanda.

4. Laddove entro il termine di cui al comma 2 una delle amministrazioni coinvolte non si sia pronunciata, il responsabile dello sportello unico convoca una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni di cui al comma 5, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento di cui al comma 3 e viene immediatamente comunicato, a cura del responsabile dello sportello unico, al richiedente.

5. Laddove entro il termine di cui al comma 2 una delle amministrazioni coinvolte si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dallo sportello unico al richiedente entro tre giorni unitamente alla comunicazione di conclusione del procedimento. In tal caso il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere allo sportello unico di convocare la Conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

6. Nelle ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto insediamenti produttivi, la convocazione della Conferenza di servizi è resa pubblica mediante adeguate forme di divulgazione e di pubblicazione, anche mediante strumenti informatici o telematici, nonché mediante avviso all'albo pretorio del comune. I soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio, chiedere di partecipare alla Conferenza nonché far pervenire allo sportello unico memorie e osservazioni che la Conferenza è tenuta a valutare.

7. Il procedimento si conclude nel termine massimo di cinque mesi.

Art. 6.

Procedimento mediante autocertificazione

1. L'interessato presenta allo sportello unico un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, e corredata da autocertificazioni, ossia da asseverazioni attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al richiedente. Dal ricevimento della domanda decorre il termine per la conclusione del procedimento, che deve essere comunicato al richiedente.

2. Ricevuta la domanda, lo sportello unico la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di divulgazione e di pubblicazione, anche mediante strumenti informatici o telematici, nonché mediante avviso all'albo pretorio del comune e contestualmente dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

3. Lo sportello unico, accertata la sussistenza e la regolarità formale della documentazione prodotta ai sensi del comma 1, trasmette copia della medesima e della relativa domanda, anche in via telematica, alla Provincia, agli altri comuni interessati nonché ai soggetti competenti per le verifiche circa la conformità delle medesime agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda lo sportello unico può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di conclusione del procedimento resta sospeso dalla data della richiesta e fino al ricevimento degli atti integrativi.

5. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il responsabile dello sportello unico convoca il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, fermo restando che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

6. Qualora, in sede di esame della domanda, lo sportello unico, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, rilevi la non veridicità della documentazione prodotta ai sensi del comma 1, il responsabile dello sportello unico trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

7. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, è concluso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, il richiedente può procedere alla realizzazione del progetto in conformità alla documentazione prodotta ai sensi del comma 1, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. Il richiedente è tenuto a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. In ogni caso la realizzazione dell'opera è subordinata al rilascio della concessione edilizia, nonché all'acquisizione della valutazione favorevole di impatto ambientale, ove necessarie ai sensi della normativa vigente.

9. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la non veridicità della documentazione prodotta ai sensi del comma 1, fatti salvi i casi, di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile dello sportello unico ordina la riduzione in pristino delle opere realizzate a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione all'interessato, nonché agli enti e agli uffici comunali competenti, i quali provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

10. I soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono far pervenire allo sportello unico, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento unico convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipa anche il richiedente. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, lo sportello unico. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di conclusione del procedimento.

11. Restano ferme le procedure previste dalle norme vigenti che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

12. Anche a seguito del decorso del termine di conclusione del procedimento, permangono in capo al comune e alle altre amministrazioni interessate le rispettive funzioni di vigilanza e controllo.

13. La disciplina prevista dal presente articolo non trova applicazione nelle ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione, nel caso degli impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel caso degli impianti a rischio di incidente rilevante in quanto connessi con determinate sostanze pericolose e delle procedure relative alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate dagli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Art. 7.

Collaudo

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti realizzati secondo le procedure previste dal presente regolamento sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, nominati dall'impresa, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa.

2. Al collaudo assistono i tecnici dello sportello unico, che può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento unico. A tal fine l'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo giorno successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'impresa procede in ogni caso al collaudo e ne comunica le risultanze allo sportello unico.

3. Il certificato positivo di collaudo, rilasciato sotto la responsabilità del collaudatore in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

4. Anche successivamente al collaudo effettuato ai sensi del comma 2, permangono in capo alle amministrazioni competenti le rispettive funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e le connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 8.

Rapporti tra amministrazioni

1. Fermo restando quanto disposto dal presente regolamento, i rapporti tra il comune e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, anche per quanto riguarda la determinazione e la riscossione delle spese e dei diritti previsti a carico dell'interessato dalla normativa vigente, nonché la ripartizione delle medesime nei confronti delle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nel corso del procedimento, sono regolati da appositi accordi.

Art. 9.

Norma transitoria

1. I comuni di cui all'art. 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 provvedono ad attivare lo sportello unico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pubblicare l'avvenuta attivazione nei rispettivi albi e a comunicare alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico la data di pubblicazione.

2. I procedimenti di competenza dello sportello unico sono individuati con deliberazione della giunta provinciale adottata sentito il Consorzio dei comuni Trentini. Le tipologie di procedimento inizialmente individuate possono essere successivamente integrate anche a seguito di interventi di reingegnerizzazione e semplificazione dei processi procedurali.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione prevista dal comma 1 le domande concernenti i procedimenti individuati ai sensi del comma 2 sono presentate allo sportello unico. Le domande presentate alle diverse amministrazioni prima di tale data sono esaminate e definite sulla base della disciplina previgente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti, il 13 agosto 2003 registro n. 1, foglio n. 13

03R0762

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 077/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 72. Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto in particolare l'art. 72 della citata legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale approva gli statuti, autorizza l'esercizio dell'attività ed assegna finanziamenti per l'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, secondo criteri e modalità fissati con regolamento;

Visto inoltre l'art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con Regolamento d'esecuzione sono state stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 72;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 467 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli Statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 marzo 2003

TONDO

03R0432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2003, n. 089/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle provincie di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 1/2003. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, che istituisce i comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare, l'art. 4 che ne individua il numero ed il rispettivo territorio;

Visto, l'allegato A alla succitata legge regionale 33/2002, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della medesima, suddivide il territorio montano in cinque zone omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale;

Visto, l'art. 2, comma 1 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 15/2002 e, da ultimo, dall'art. 29, comma 1 della succitata legge regionale 33/2002, che fissa la data di soppressione delle comunità montane al 1° aprile 2003;

Visto, altresì, l'art. 30 della legge regionale 33/2002, che disciplina la successione alle comunità montane da parte dei comprensori montani nell'esercizio delle funzioni amministrative e determina il trasferimento del personale e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi;

Visto, inoltre, il successivo art. 32 della citata legge regionale 33/2002, che prevede e disciplina il passaggio di funzioni amministrative della comunità montana del Carso a favore delle province di Gorizia e Trieste;

Considerato pertanto che i predetti comprensori montani, a decorrere dal 1° aprile 2003, eserciteranno le funzioni amministrative già attribuite alle comunità montane quali a loro volta cesseranno, con la loro attuale gestione commissariale, il 31 marzo 2003;

Rilevato pertanto che il presente provvedimento pone i comprensori montani, enti locali territoriali istituiti per la valorizzazione delle zone montane, nelle condizioni essenziali di operatività e dunque esso possiede le caratteristiche di necessità, indifferibilità ed urgenza;

Visto l'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che individua, a favore dei comprensori montani e delle anzidette province di Trieste e Gorizia:

- a) un fondo di 6.230.965,50 euro;
- b) un fondo di 60.646,50 euro;
- c) un fondo di 111.472,65 euro.

Evidenziato che, secondo quanto previsto dall'anzidetto comma 10, dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2003, i tre fondi sopra richiamati saranno attribuiti secondo criteri e modalità definiti con regolamento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere senza ritardo all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 1/2003, avuto riguardo, in particolare, alle zone omogenee di rispettiva competenza;

Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 611 del 18 marzo 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 marzo 2003

TONDO

Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettera a), b) e c) della legge regionale 1/2003.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2.

Riparto del fondo di euro 6.230.965,50

1. Il fondo di cui all'art. 3 comma 10, lettera a), della legge regionale n. 1/2003, assegnato a ciascun comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera a) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna comunità montana alla quale sono succeduti.

2. Alle province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera a) della legge regionale n. 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, alla comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 3.

Riparto del fondo di euro 60.646,50

1. Il fondo di cui all'art. 3, comma 10, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è assegnato a ciascun comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera b) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna comunità montana alla quale sono succeduti.

2. Alle province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera b) della legge regionale n. 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, alla comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 4.

Riparto del fondo di euro 111.472,65

1. Il fondo di cui all'art. 3, comma 10, lettera c), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è assegnato a ciascun comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e comma 9 della legge regionale n. 3/2002, a ciascuna comunità montana alla quale sono succeduti.

4. Alle province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e comma 9 della legge regionale 3/2002, alla comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

5. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolate al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 5.

Modalità di erogazione

1. Il fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento è erogato in due quote, di cui la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di novembre. I fondi di cui agli articoli 3 e 4 sono erogati in unica soluzione.

Visto: *Il presidente*: TONDO

03R0433

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 15 maggio 2003, n. 13.****Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 2003)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica*

1. Al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica, la Regione dedica annualmente, in una data stabilita dalla giunta regionale con propria deliberazione, una giornata di celebrazione dei valori nazionali che uniscono gli italiani.

Art. 2.*Programma annuale delle iniziative*

1. Nella giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica la Regione promuove la realizzazione di una serie di iniziative individuate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a norma dell'art. 3, in apposito programma annuale, adottato dalla giunta regionale con la deliberazione prevista dall'art. 1, sentita la competente commissione consiliare.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dall'amministrazione regionale anche in collegamento con le istituzioni scolastiche e universitarie e avvalendosi della collaborazione di enti ed organismi di riconosciuto valore civile e culturale e comprendono, tra l'altro:

a) l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni espositive e di spettacolo su argomenti di particolare significato per la storia e la cultura italiana;

b) l'assegnazione di premi e borse di studio a giovani per attività e tesi di laurea aventi rilevante interesse culturale in ambito scientifico, filosofico, artistico e letterario;

c) la concessione di contributi a sostegno di pubblicazioni che abbiano per obiettivo la divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale;

d) la promozione di ricerche che abbiano come oggetto il tema della cultura della Patria e della diffusione dei relativi risultati all'interno delle scuole nonché l'organizzazione di incontri con gli studenti, aventi per tema i valori espressi dalla Costituzione;

e) l'assegnazione di premi per l'approfondimento della storia delle istituzioni repubblicane e della Costituzione nell'ambito dei corsi di educazione civica delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

f) la consegna agli alunni della scuola primaria di documentazione e di altro materiale relativo alla storia ed ai simboli della Patria, quali la Costituzione della Repubblica italiana, la bandiera e l'inno nazionale.

Art. 3.*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge è istituito, nell'ambito dell'UPB R31 del bilancio di previsione della Regione, a partire dall'esercizio finanziario 2003, apposito capitolo denominato «Iniziativa per la giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica», con lo stanziamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e cassa.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 per l'anno 2003 si fa fronte in termini di competenza, mediante utilizzazione dello stanziamento di euro 500.000,00 previsto al capitolo T27501, lettera c) - Elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2003 - ed in termini di cassa mediante riduzione per euro 500.000,00 dell'UPB T25.

3. Alla quantificazione della spesa e relativa copertura per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 15 maggio 2003

STORACE**03R0780****LEGGE REGIONALE 30 maggio 2003, n. 14.****Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2003)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole*

1. È istituito il Centro per lo studio della variabilità del sole (CVS).

2. Il CVS opera sulla base di una collaborazione scientifica tra l'Osservatorio astronomico di Roma, l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di Roma.

Art. 2.*Sede e gestione*

1. Il CVS ha sede presso l'Osservatorio astronomico di Roma situato in Monte Porzio Catone (Roma) ed è gestito da un comitato tecnico scientifico composto:

a) dal direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma, che lo presiede;

b) da due docenti del raggruppamento di astrofisica nominati dal direttore del dipartimento di fisica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

c) da due astronomi dell'Osservatorio astronomico di Roma, nominati dal direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma;

d) da due ricercatori dell'INGV di Roma.

Art. 3.*Funzioni*

1. Il CVS svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere e svolgere, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di organismi nazionali ed internazionali, attività di ricerca nel campo della variabilità delle emissioni solari al fine della creazione di una banca dati accessibile da qualsiasi sito scientifico nel mondo;

b) organizzare sistematiche attività di divulgazione, soprattutto in occasione di particolari eventi celesti, quali apparizioni di comete, eclissi di luna o di sole, sciame meteoritici;

c) svolgere attività di formazione ad alto livello, attraverso la promozione di tesi di laurea, gestione di giovani dottorandi e la concessione di borse di studio e di contratti post-dottorato;

d) fornire supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, su loro richiesta.

Art. 4.

Regolamento e piano triennale di attività

1. Il CVS disciplina la propria organizzazione e funzionamento mediante l'adozione di un regolamento interno.

2. Il CVS adotta un piano triennale di attività nel quale sono definiti i programmi ed i progetti del CVS. Il piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, stabilisce, in particolare:

a) gli indirizzi dell'attività del CVS;

b) gli obiettivi e le priorità dell'attività del CVS;

c) le risorse disponibili e quelle d'acquisire per il periodo di riferimento in relazione ai costi ed ai tempi delle attività programmate;

d) le collaborazioni d'attivare con altri enti e soggetti interessati, in Italia e all'estero.

3. Il piano triennale di attività è trasmesso alla Regione, assessorato all'ambiente, che lo approva con deliberazione della giunta regionale, al fine della concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Contributi regionali

1. La Regione sostiene le spese di istituzione e di primo impianto del CVS, mediante l'erogazione all'Osservatorio astronomico di Roma di un contributo di € 150.000,00.

2. La Regione contribuisce, altresì, alle spese annuali di funzionamento del CVS con un contributo commisurato alle previsioni di spesa formulate con il piano triennale di attività, sulla base di specifica richiesta, corredata da una relazione consuntiva dell'attività svolta e delle spese sostenute, avanzata dall'Osservatorio astronomico di Roma entro il 31 ottobre, per l'esigenza dell'esercizio successivo.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 5 è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base E33 del bilancio regionale per l'esercizio 2003, apposito capitolo con lo stanziamento di € 150.000,00 in termini di competenza e cassa.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte quanto ad € 50.000,00 mediante riduzione di corrispondente importo dagli stanziamenti previsti al capitolo E33509 e quanto ad € 100.000,00, mediante utilizzazione, in termini di competenza, di pari importo previsto al capitolo T27501, lettera a) - Elenco 4 allegato al medesimo bilancio 2003 - e prelievo, in termini di cassa, dell'importo di € 100.000,00 stanziato all'UPB 25.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio

Roma, 30 maggio 2003

STORACE

03R0781

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 2 1 3 *

€ **1,60**